



# STATUTO

## ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE

### Art. 1

#### DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "Comunicazione Pubblica – Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale". L'Associazione potrà anche più brevemente essere denominata "Comunicazione Pubblica".

L'istituzione dell'Associazione è conforme ai principi esposti nell'atto costitutivo depositato presso lo Studio Castellini, notaio in Roma (Via Tomacelli 132), repertorio 28353, rogito 6017 del 26 febbraio 1991.

### Art. 2

#### SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, in Via Taramelli 12 (20124).

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune l'indirizzo della sede senza con ciò doversi procedere a modificazione dello statuto, dandone pubblicità nelle dovute forme di legge.

L'Associazione "Comunicazione Pubblica" ha sede legale amministrativa in Bologna.

Per funzioni operative, con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi decentrate nelle regioni italiane.

### Art. 3

L'Associazione che non ha fini di lucro, ritenendo che un'efficace opera d'informazione istituzionale avvenga nell'interesse pubblico e contribuisca alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione e alla crescita di qualità dei servizi, intende promuovere l'identificazione pubblica e l'affermazione del ruolo della comunicazione nell'ambito delle attività delle Istituzioni pubbliche, degli Enti economici e dei loro utenti.

Essa opera per la crescita culturale e sociale e l'aggiornamento di quest'attività e di coloro che la esercitano, nella consapevolezza che nelle funzioni di informazione, ascolto e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, la comunicazione pubblica ed istituzionale è strumento essenziale per rafforzare il sistema democratico, migliorando la accessibilità ai servizi pubblici anche in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea.

L'Associazione considera obiettivo prioritario il riconoscimento e la valorizzazione in ogni forma e sede delle attività rappresentate.

## **Art. 4**

Per la realizzazione degli scopi istitutivi l'Associazione si propone:

- A) Di valorizzare le competenze degli associati, di garantire rispetto delle regole deontologiche e la tutela degli utenti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
- B) di accrescere ed affermare la sensibilità sociale, la preparazione professionale e tecnologica e l'approfondimento delle problematiche deontologiche connesse alla comunicazione pubblica e istituzionale;
- C) di far conoscere all'opinione pubblica, agli operatori politici ed amministrativi nonché agli operatori professionali dell'informazione e della comunicazione l'efficacia e l'importanza del ruolo delle attività di comunicazione pubblica e istituzionale, le sue caratteristiche specifiche, i suoi obiettivi ed i relativi problemi;
- D) di promuovere ed organizzare iniziative culturali e professionali allo scopo di favorire un ampio e libero confronto di opinioni, anche a mezzo di seminari, convegni, dibattiti, pubblicazioni ed altre iniziative appropriate ed inerenti la comunicazione pubblica;
- E) di favorire, da una parte l'aggregazione delle differenti figure professionali impegnate attivamente nella comunicazione pubblica e dall'altra parte l'istituzione di rapporti organici e permanenti sia con le Istituzioni che con le Amministrazioni, nonché con i settori di carattere pubblico e privato che concorrono alle attività di comunicazione pubblica”;
- F) di programmare occasioni di formazione, di aggiornamento e di riflessione, analisi ed elaborazione comuni sulla comunicazione pubblica, in merito alla sua funzione di promozione diretta e indiretta delle prestazioni sociali delle Istituzioni e dei servizi pubblici in senso lato e della loro conoscenza e fruibilità da parte dell'utente.

Per il perseguimento degli scopi indicati alle lettere precedenti l'Associazione promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e accordi con Istituzioni pubbliche e private.

## **Art. 5**

### **SOCI**

L'Associazione è organizzata in tre categorie di soci:

- Effettivi
- Sostenitori
- Onorari / Elenco speciale

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto. Possono essere previsti associati o partecipanti temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

## **Art. 6**

### **SOCI EFFETTIVI**

Possono essere soci effettivi tutti coloro che per esperienze e competenze opportunamente documentate, svolgono o sono idonei a svolgere direttamente compiti connessi alla comunicazione e all'informazione, nei seguenti ambiti:

Istituzioni; Regioni; Province; Comuni; Aziende municipalizzate o partecipate; istituti e aziende di servizio pubblico nel territorio; Enti pubblici, Enti pubblici economici e imprese a partecipazione statale di pubblico esercizio e servizio, Enti pubblici di servizio del territorio che nelle loro funzioni coordinano o svolgono direttamente compiti connessi alla comunicazione, funzionari e dirigenti delle Amministrazioni pubbliche dei diversi Stati appartenenti all'Unione Europea che svolgono compiti connessi alla comunicazione; coloro che svolgono funzione di docente per corsi universitari, di istruzione, formazione e qualificazione aventi attinenza con le tematiche della comunicazione pubblica e istituzionale e, infine, coloro che esercitano attività di consulenza in materia di comunicazione pubblica e istituzionale presso/per Amministrazioni Statali, Regionali o

Locali, Enti pubblici, Enti pubblici economici, Enti morali, imprese e aziende a partecipazione pubblica.

I soci effettivi possono essere contemporaneamente soci di altre associazioni professionali e culturali, aventi anche scopi parzialmente analoghi.

I soci Effettivi, che ne hanno titolo, possono richiedere l'attestazione prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Tali soci, secondo i requisiti, sono divisi in due profili professionali:

- a) **Comunicatore pubblico** – Colui che è idoneo a dirigere le strutture di comunicazione a livello dirigenziale, ai sensi della Legge 150/2000. Deve essere in possesso di laurea vecchio o nuovo ordinamento o specialistica tra quelle previste dal Dpr 422/2001.
- b) **Addetto alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico** – Colui che è idoneo a presiedere il front e il back office nelle strutture di comunicazione. Ai sensi dell'art 2 co. 4 del Dpr 422/2001, deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e di corso di formazione teorico-pratico.

I soci che richiedono l'attestazione pagano una quota che dovrà comprendere il rimborso spese per il rilascio degli attestati e sono tenuti a frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione, alla quale rimborseranno le spese organizzative.

## Art. 7

### SOCI SOSTENITORI

Possono essere ammessi, nella qualità di soci sostenitori Amministrazioni, Enti pubblici, Associazioni ed istituti che comunque abbiano interessi comuni con l'Associazione nel campo della ricerca culturale e tecnologica e delle relative applicazioni nel settore della comunicazione.

Essi potranno partecipare tramite rappresentanti, su invito del Presidente, come osservatori alle riunioni delle Commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali.

## Art. 8

### SOCI ONORARI / ELENCO SPECIALE

1. Sono soci onorari - in seguito a nomina dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo – le persone che si siano distinte, in Italia e all'estero, con studi e opere che abbiano recato un notevole e significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nel settore della comunicazione.

I soci onorari hanno pari diritti e doveri dei soci effettivi, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

2. Possono altresì essere iscritti in un elenco speciale coloro che hanno esercitato in passato funzioni di comunicazione/informazione nella Pubblica Amministrazione, gli studenti delle facoltà di Scienze della Comunicazione e corsi analoghi e coloro che hanno frequentato corsi e master di specializzazione in comunicazione pubblica.

I suddetti soci pagano metà della quota dei soci effettivi.

Essi potranno partecipare, su invito del Presidente, come osservatori alle riunioni delle Commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali.

## Art. 9

### AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO

L'ammissione in qualità di socio effettivo dell'Associazione si basa su richiesta scritta rivolta al Consiglio direttivo contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto, e con informazioni utili per la valutazione, quali il curriculum vitae e una dichiarazione relativa alle attività svolte nello specifico ambito della comunicazione pubblica e istituzionale.

I soci Effettivi che richiedono l'attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 devono presentare adeguata documentazione dei titoli di studio richiesti, se privi di titolo, saranno ammessi dopo la frequenza, con esito positivo, dei corsi organizzati dall'Associazione.

Per coloro che richiedono l'ammissione a socio effettivo senza richiedere l'attestazione, la domanda e la dichiarazione dovranno essere accompagnate dalla presentazione della firma di almeno due soci.

In presenza di insufficienti o non documentate informazioni la domanda di ammissione non potrà essere ritenuta valida.

L'ammissione è soggetta all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Associazione ed ha corso e validità soltanto dopo l'approvazione e in seguito al versamento della quota sociale. L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Qualora il consiglio direttivo non approvi la richiesta di ammissione di un candidato, quest'ultimo potrà impugnare la decisione ricorrendo al collegio dei probiviri previsto dall' art. 17 del presente statuto.

## **Art. 10**

### **PERDITE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, morosità ed indegnità.

La perdita a qualsiasi titolo della qualità di socio non comporta la restituzione dei contributi versati.

Coloro i quali non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Le dimissioni, che vanno presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione, avranno effetto dal 1 gennaio e dovranno pervenire entro la data del 30 (trenta) novembre dell'anno precedente.

L'esclusione per morosità è disposta dal Collegio dei Probiviri, quando il socio si sia reso inadempiente al versamento della quote associativa per un anno.

L'esclusione per indegnità viene decisa dal Collegio dei Probiviri e comunicata al socio e al Consiglio direttivo per uno dei seguenti motivi:

- A) ripetute violazioni di quanto previsto dallo Statuto;
- B) condanne con sentenza definitiva;
- C) comportamenti contrari al "Codice deontologico e di buona condotta dei comunicatori pubblici", approvato nel 2003 e trasmesso all'Autorità per la Protezione dei Dati Personali per presa visione.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei probiviri.

## **Art. 11**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il vice Presidente vicario
- e) il Segretario Generale
- f) il vice Segretario Generale vicario
- g) il Collegio dei Revisori dei conti
- h) il Collegio dei Probiviri

## **Art. 12**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea partecipano tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci, alla data della convocazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per rappresentanza mediante delega scritta, nel numero massimo di due deleghe, anche in calce all'avviso di convocazione, purché conferita a un altro socio.

Spetta all'Assemblea dei soci approvare le direttive programmatiche e generali di azione dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- A) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore;
- B) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti, disporre la revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio direttivo;
- C) approvare le direttive programmatiche e generali di azione dell'Associazione;
- D) approvare annualmente i bilanci consuntivi e di previsione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o - in caso di assenza o impedimento - dal Segretario generale su mandato del Consiglio direttivo mediante invito o lettera ai soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata.

L'avviso di convocazione via e-mail deve indicare il luogo, il giorno, l'ora, l'ordine del giorno delle deliberazioni sia della prima che della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è, inoltre, convocata quando viene ritenuto opportuno o necessario dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se il Consiglio direttivo non vi provvede i soci richiedenti possono fare ricorso al Tribunale competente dove ha sede legale l'Associazione.

L'Assemblea sarà validamente costituita anche in assenza della formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i soci effettivi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

All'Assemblea possono partecipare come osservatori, su invito del Presidente, i soci sostenitori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

In prima convocazione per rendere valida l'Assemblea occorre la presenza di almeno un terzo dei soci effettivi.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei soci effettivi presenti.

Per le modificazioni dello Statuto è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto di almeno un terzo dei soci effettivi della stessa Associazione.

## **Art. 13**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di soci, da un minimo di tre a un massimo di quindici (oltre al Presidente), eletti dall'Assemblea che potrà procedere, nel corso della durata del mandato dei Consiglieri, ad elevare per il residuo periodo di carica, il numero degli stessi, nei limiti predetti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

L'Assemblea può disporre in ogni momento la revoca per fondati motivi di un membro del Consiglio direttivo. In caso di revoca, dimissioni, decesso o comunque di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, può provvedere alla loro sostituzione.

I nuovi membri verranno a scadere insieme con l'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio, presieduto dal membro più anziano, nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario generale, il Vice Presidente vicario e il Vice Segretario generale vicario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Segretario Generale, con invito trasmesso quindici giorni prima della riunione a tutti i componenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di cinque giorni lavorativi e con le formalità più opportune.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale o dal Vice Presidente Vicario. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre in prima convocazione la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. In seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno un quarto dei componenti il Consiglio direttivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Collegio dei revisori, il Collegio dei probiviri, il Presidente del comitato scientifico, e i Delegati regionali.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato via e-mail e nella modalità della videoconferenza.

È compito del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione, in armonia con le opinioni espresse nell'Assemblea dei soci, prendendo le iniziative che di volta in volta appariranno più opportune, determinare le forme, i modi ed i tempi per attuare le attività dell'Associazione, assumere le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione;
- b) approntare i bilanci di previsione ed i consuntivi annuali predisposti dal Tesoriere e controllati dal Collegio dei Revisori dei conti, per presentarli all'Assemblea, proporre le quote associative annuali;
- d) istituire le Commissioni di lavoro di cui all'articolo 16 (sedici);
- e) deliberare il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Associazione di cui all'articolo 23 (ventitre).

## **Art. 14**

### **PRESIDENZA**

Il Presidente e il Vice Presidente vicario dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente e in sua assenza il Segretario generale, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e vigila sulla corretta osservanza dello Statuto. Nei casi di urgenza

può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione del Consiglio stesso.

In assenza del Presidente è il Vice Presidente vicario che lo sostituisce nelle funzioni e attribuzioni.

Il Presidente nelle attività associative si avvale della collaborazione di un Direttore operativo da lui indicato d'intesa con il Segretario generale.

## **Art. 15**

### **SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario generale e il Vice Segretario generale vicario sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Al Segretario generale sono attribuiti i poteri per poter dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Per il funzionamento dell'Associazione, le attività sono organizzate e coordinate dal Segretario generale. Per tutte le attività che comportino impegni economici, ai fini di verificare le disponibilità finanziarie e la coerenza con le previsioni di bilancio dell'esercizio in corso dell'Associazione, il Segretario generale convoca il Tesoriere e il Direttore operativo, senza particolari formalità.

Le decisioni vengono verbalizzate e inviate al Presidente, ai Revisori dei conti, al Consiglio Direttivo e alle Commissioni di lavoro, se istituite.

In assenza del Segretario generale è il Vice Segretario Generale che lo sostituisce nelle funzioni e attribuzioni di ordinaria amministrazione.

## **Art. 16**

### **COMMISSIONI DI LAVORO**

Il Consiglio Direttivo, su proposta della presidenza, può costituire delle Commissioni di lavoro a supporto delle attività dell'Associazione nominandone i responsabili. Le Commissioni di lavoro restano in carica per la durata del mandato del Consiglio.

I coordinatori delle Commissioni possono essere revocati e sostituiti con le stesse procedure adottate per la loro nomina.

## **Art. 17**

### **COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO**

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Comitato scientifico composto da studiosi, ricercatori ed esperti di particolare fama, impegnati sui temi della comunicazione pubblica e istituzionale.

Al Comitato verrà richiesto di pronunciarsi sui diversi aspetti della comunicazione pubblica.

Ad esso potranno essere affidati lavori di ricerca e approfondimento su argomenti specifici.

Il Comitato scientifico presieduto da un esperto di chiara fama o docente di materie specifiche in Università italiane, nominato dal Consiglio Direttivo, per le attività si relaziona con il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, con il Segretario Generale.

Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo alla realizzazione, promozione e monitoraggio della qualità della formazione permanente dei soci.

## **Art. 18**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri, nominato dall'Assemblea, si compone di tre soci effettivi e tre supplenti, tra gli effettivi, uno verrà indicato quale Presidente.

Sono demandate al Collegio dei probiviri tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo ed il suo lodo sarà inappellabile.

Ai probiviri viene altresì richiesto di pronunciarsi in merito a questioni deontologiche connesse all'attività di comunicazione pubblica e istituzionale.

I probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

### **Art. 19**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre soci effettivi, uno dei quali verrà indicato quale Presidente, e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, anche fra i non iscritti all'Associazione.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità, per riferirne poi all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

### **Art. 20**

#### **INCOMPATIBILITA'**

Le cariche di consigliere, proboviro e revisore contabile sono incompatibili tra loro.

### **Art. 21**

#### **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE – ESERCIZI SOCIALI**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvederà ad approntare il rendiconto economico-finanziario (o bilancio) e lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 22**

#### **PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione e di partecipazione ai corsi, dai contributi e dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, da proventi dovuti da manifestazioni e dalla vendita di pubblicazioni scientifiche e tecniche, dagli interessi del fondo patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto degli stessi, nonché di fondi riserve di capitali durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 23**

#### **SCIoglimento**

È fatto obbligo all'Associazione in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio di cui all'articolo 22 (ventidue) del presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe o al fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.



L'Assemblea dei soci provvederà a fissare le norme per la devoluzione o ripartizione dello stesso nel rispetto di tale vincolo.

È fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24**

### **REGOLAMENTO**

Il funzionamento, gestione e organizzazione dell'Associazione e delle varie attività promosse dall'Associazione stessa sono oggetto di un apposito regolamento che verrà approvato in via definitiva dal Consiglio Direttivo.

Questo regolamento potrà descrivere inoltre compiti e funzioni del Segretario e di altri organismi operativi dell'Associazione e le modalità di votazione assembleari.

#### **Art. 25**

### **FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI TERRITORIALI**

Le Delegazioni territoriali vengono costituite in presenza di almeno dieci soci.

L'area di pertinenza della Delegazione regionale non deve necessariamente corrispondere a quella geo-politica, ma può essere definita da esigenze operative e comunque secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il funzionamento delle Delegazioni, la nomina del delegato e le loro risorse sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo .

I delegati territoriali mantengono i contatti con la sede operativa e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. Esprimono il proprio parere sulle domande di ammissione di residenti nella regione e collaborano alla verifica delle competenze professionali (ex lege 4/2013)

I delegati territoriali agiscono d'intesa con il Consiglio Direttivo e la Delegazione per promuovere e sviluppare le strategie associative sul territorio.

I delegati regionali decadono automaticamente dall'incarico quando cessa, per le ragioni previste dal presente Statuto, il mandato del Consiglio Direttivo e svolgono l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi delegati.